



# **Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche**

*Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 3° aggiornamento del 15 gennaio 2009*

# Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

## Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006

---

### *Aggiornamenti* (1):

**1° Aggiornamento del 5 dicembre 2007:** Semplificazione della disciplina di vigilanza (Tit. I – Cap. 1: pagg. 12 e 15; Tit. I, Cap. 2: pagg. 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 23; Tit. II – Cap. 1: pagg. 5, 6 e 53; Tit. II - Cap. 2: pagg. 8, 65 e 66; Tit. II – Cap. 3: pag. 7; Tit. II - Cap. 4: pagg. 7, 8, 14, 22 e 53; Tit. II – Cap. 5: pagg. 7 ed 8; Tit. II – Cap. 6: pag. 3; Tit. III – Cap. 1: pagg. 4 e 5; Tit. IV – Cap. 1: pag. 4; Tit. V – Cap. 1: pagg. 4, 5 e 7; Indice: pagg. 2, 3, 5, 6 e 9).

**2° Aggiornamento del 17 marzo 2008:** Ristampa integrale.

**3° Aggiornamento del 15 gennaio 2009:** Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza, rischi di mercato e concentrazione dei rischi (Tit. I – Cap. 2: pagg. 19, 20 e 21; le pagine successive del Capitolo sono state rinumerate. Tit. II – Cap. 4: pagg. 7, 17, 23; Tit. V – Cap. 1: pag. 3; Indice: pag. 3).

---

(1) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

3. Strumenti innovativi di capitale.....	9
4. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate .....	10
5. Filtri prudenziali .....	14
6. Altri elementi negativi .....	17
7. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni.....	17
8. Deduzioni.....	18
9. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale.....	21
<i>Sezione III: PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO.....</i>	<i>24</i>
1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato .....	24

## **TITOLO II** **(requisiti patrimoniali)**

### TITOLO II - Capitolo 1: **RISCHIO DI CREDITO**

#### **PARTE PRIMA**    **METODOLOGIA STANDARDIZZATA**

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</i>	<i>1</i>
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni .....	4
4. Destinatari della disciplina.....	5
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	6
<i>Sezione II: CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE.....</i>	<i>7</i>
1. Calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito .....	7
2. Applicazione dei rating .....	8
<i>Sezione III: PONDERAZIONE DELLE ESPOSIZIONI .....</i>	<i>11</i>
1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali .....	11
2. Esposizioni verso intermediari vigilati .....	12
3. Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico .....	14
4. Esposizioni verso enti territoriali .....	15
5. Esposizioni verso organizzazioni internazionali.....	15
6. Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo.....	16
7. Esposizioni verso imprese e altri soggetti.....	17

Tuttavia, con riferimento alle attività di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* classificate in bilancio nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”, l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.

Gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, indicati ai precedenti punti *a)*, *b)* e *d)*, sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

In deroga a quanto previsto in via generale, sino al 31 dicembre 2012 gli elementi di cui al punto *b)* acquistati dalle banche prima del 20 luglio 2006 sono dedotti dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare.

### 8.1 Attività non dedotte dal patrimonio di vigilanza

Previa autorizzazione della Banca d'Italia le banche possono, in via temporanea, non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ovvero gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato.

Le banche non deducono dal patrimonio:

- i. le partecipazioni in banche e società finanziarie consolidate (integralmente o proporzionalmente) nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza nonché gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti irredimibili o subordinati verso i medesimi soggetti;
- ii. le partecipazioni in società bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo (1);
- iii. gli investimenti in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali le autorità di vigilanza bancaria di tali Paesi abbiano consentito esplicitamente tale facoltà;
- iv. gli strumenti finanziari emessi da altra banca o società finanziaria (azioni o quote, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati di 2° e 3° livello) allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (2) ove siano rispettate le seguenti condizioni:

(1) In questo modo, infatti, non viene a determinarsi una duplicazione delle attività di rischio assumibili (c.d. *double gearing*).

(2) In proposito si richiamano i criteri previsti per l'allocazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, cap. 4, Parte prima, sez. I, par. 3.1).

a) la banca opera in qualità di market maker (1), su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, su:

- i) strumenti finanziari emessi da altra banca o società finanziaria, ovvero
- ii) strumenti derivati alla cui copertura sono destinati gli strumenti finanziari di cui al punto i).

Nel caso sub ii) l'esonero dall'obbligo di deduzione si applica limitatamente all'ammontare degli strumenti finanziari destinati alla copertura dei contratti derivati (2);

b) la banca

1) è stata autorizzata all'uso dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (cfr. Titolo II, Cap. 4, Parte III). La decisione di avvalersi della facoltà prevista dalle presenti disposizioni è assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca sentito l'organo con funzione di controllo. La delibera con cui è stata assunta la decisione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni;

2) se non autorizzata all'uso di modelli interni, dispone comunque di adeguati meccanismi di gestione e controllo dei rischi connessi con l'operatività in questione. La decisione di avvalersi della facoltà prevista dalle presenti disposizioni è assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca, sentito l'organo con funzione di controllo (3). Essa è basata su un'attenta valutazione circa l'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi; i metodi, contenuti ed esiti di tale valutazione devono trovare compiuto riscontro nella delibera. L'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi è assicurata nel continuo e deve essere verificata almeno una volta l'anno da parte della funzione di revisione interna: i risultati della verifica sono portati formalmente a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca e dell'organo con funzione di controllo. La delibera con cui è stata assunta la decisione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni.

In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti finanziari detenuti nell'ambito dell'attività di *market making* e soggetti all'esenzione dall'obbligo di deduzione.

(1) Ai fini della presente disciplina per *market maker* si intende la banca che, operando su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua si propone come disposta a negoziare strumenti finanziari in contropartita diretta acquistando e vendendo ai prezzi dalla stessa definiti (cfr. art. 1, comma 5-*quater*, T.U.F.).

La disposizione si applica solamente ai soggetti a tal fine registrati e riconosciuti dai rispettivi mercati specificamente per gli strumenti finanziari esclusi dalla deduzione. Sono ricompresi tra i *market maker* i c.d. "specialisti" riconosciuti da mercati regolamentati o da sistemi multilaterali di negoziazione.

(2) Le banche che svolgono l'attività di cui al punto ii) possono usufruire dell'esonero anche con riferimento agli strumenti finanziari di copertura di contratti derivati negoziati "*over the counter*".

(3) Per le banche che adottino il modello di amministrazione dualistico andrà acquisito il parere del comitato per il controllo interno, se istituito.

Resta fermo l'obbligo di deduzione delle azioni per le quali la banca abbia esercitato direttamente o indirettamente il diritto di voto.

## **9. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale**

### *9.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale (1).

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

---

(1) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale è stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale trimestre la segnalazione patrimoniale dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite dalle presenti disposizioni (in particolare per quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e delle variazioni patrimoniali trimestrali).

tra le posizioni lunghe e corte riferite al medesimo OICR. In particolare, nel caso di due opzioni put su certificati di partecipazione a OICR la compensazione va operata tra le opzioni put identiche di segno opposto riferite ai medesimi certificati di partecipazione a OICR. Con riferimento agli strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa la compensazione è ammessa soltanto in presenza di strumenti identici di segno opposto;— "*posizione residua*", l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta;

- "*rischio specifico*", rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:
  - *rischio idiosincratico*: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione;
  - *rischio di evento*: repentino movimento dei prezzi di ampiezza più elevata rispetto a quello generale di mercato, dovuto ad esempio a variazione di classe di rating o annunci di fusioni/acquisizioni;
  - *rischio di default*: inadempienza dell'emittente;
- "*sistemi multilaterali di negoziazione*", sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
- "*test retrospettivi*", test che raffrontano le variazioni di valore del portafoglio con le misure del rischio prodotte dal modello. Ai fini dei test retrospettivi, si definisce:
  - "*variazione ipotetica del portafoglio*" la differenza di rivalutazioni ipotetiche dello stesso, ove per rivalutazione ipotetica del portafoglio al giorno t si intende il valore che si ottiene moltiplicando le quantità presenti in portafoglio alla data t-1 per i prezzi alla data t;
  - "*variazione effettiva netta del portafoglio*" la differenza fra rivalutazioni effettive dello stesso, ove la rivalutazione effettiva si ricava sottraendo al risultato gestionale le commissioni, gli eventuali risultati della negoziazione infragiornaliera e il contributo relativo ai ratei di interesse;
- "*valore a rischio (VaR)* ", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale .

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

Ponderazione dell'emittente (1)	Durata residua inferiore o pari a 6 mesi	Durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi	Durata residua superiore a 24 mesi
Dal 20 al 100 %	0,25 %	1 %	1,6 %
150%	8 %		

Ai titoli di debito emessi da amministrazioni centrali, da banche centrali, in valuta locale a fronte di raccolta in valuta locale è applicato un fattore di ponderazione dello zero per cento.

### 2.2.2 Calcolo del requisito patrimoniale per le posizioni coperte da derivati di credito

Fermo restando quanto stabilito relativamente alla compensazione preventiva, con riferimento alle posizioni il cui rischio di credito è protetto con derivati di credito ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico si possono applicare le compensazioni di seguito indicate. A tal fine si distingue tra: 1) protezione riconosciuta integralmente; 2) protezione con compensazione fino all'80%; 3) protezione riconosciuta parzialmente; 4) protezione non riconosciuta.

Nel caso in cui il derivato di copertura preveda contrattualmente un pagamento in cifra fissa minore dell'importo dell'attività coperta, quest'ultima esposizione va assoggettata alle regole in materia di cartolarizzazione in quanto si determina una segmentazione del rischio ("operazioni *tranchés*") (2).

Relativamente ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo "*first-to-default*" si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Con riferimento ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo "*n<sup>th</sup>-to-default*" la protezione dal rischio di credito è riconosciuta soltanto quando la (*n-1*)<sup>th</sup> protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure siano state dichiarate in default (*n-1*) attività incluse nel basket. Una volta soddisfatte tali condizioni, si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

(1) La ponderazione fa riferimento a quelle previste nella disciplina relativa al rischio di credito (cfr. Capitolo 1) per le emissioni di tipo senior non garantite.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Sezione III, Sottosezione 2.

È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice.

La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata è considerata alla stregua di una posizione lunga o corta.

I titoli di capitale dedotti dal patrimonio di vigilanza concorrono al calcolo della "posizione netta lunga o corta" (compensazione preventiva).

### 3.2 *Contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati*

Le banche che non ricorrono alla facoltà di scomposizione per i contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati possono non applicare sui medesimi alcun requisito patrimoniale per il rischio specifico, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'indice deve essere di carattere generale (sono pertanto esclusi gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui listino comprende più di 200 titoli;
- l'indice si deve basare su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 titoli;
- nessuno dei titoli che compongono il paniere deve concorrere alla determinazione del valore dell'indice con una ponderazione superiore al 10 per cento; questo limite è elevabile al 20 per cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano più del 60 per cento del paniere stesso.

In aggiunta al requisito patrimoniale per il rischio generico, alle posizioni nette lunghe o corte relative ai contratti in discorso si applica un requisito patrimoniale del 1%, determinato su una base "mercato per mercato", finalizzato alla copertura del rischio di esecuzione.

## 4. **Rischio di posizione per le quote di OICR**

### 4.1 *Aspetti generali*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza le banche utilizzano uno dei seguenti metodi: "metodo della scomposizione integrale"; "metodo della scomposizione semplificata"; "metodo della scomposizione parziale"; "metodo residuale" (si veda l'Allegato F). Essi si caratterizzano per il crescente grado di sofisticatezza e sensibilità al rischio in relazione alle informazioni di cui la banca investitrice dispone in ordine alla composizione effettiva del patrimonio dell'OICR.

- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti la banca assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati.

Sono considerati "gruppo di clienti connessi" due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

- a) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") (1);

ovvero:

- b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione "economica").

L'esercizio del controllo o comunque il possesso di azioni da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato non costituisce di per sé elemento idoneo per l'individuazione di un gruppo di clienti connessi (2);

- "*esposizione*", la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte (3);

- "*grandi rischi*", le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza;

- "*patrimonio di vigilanza*", l'aggregato definito al Titolo I, Capitolo 2, Sezioni II e III calcolato:

- 1) al lordo dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive, nonché delle perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 8);

- 2) al lordo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 8);

---

(1) Ferma restando la responsabilità della banca in ordine alla corretta individuazione del gruppo di clienti connessi, occorre fare come minimo riferimento, per i rapporti tra società, alle ipotesi di controllo rilevanti in materia di bilanci consolidati, così come definite dall'art. 26 del d.lgs. n. 127/91, dal d. lgs. n. 38/05 e, per le società bancarie e finanziarie, dall'art. 59, comma 1, lett. a) TUB.

(2) Quanto previsto per l'Amministrazione centrale dello Stato non si estende agli enti pubblici territoriali ovvero agli enti e società posseduti dall'Amministrazione centrale dello Stato. Per questi soggetti, singolarmente considerati, valgono i criteri generali per l'individuazione del gruppo di clienti connessi.

(3) Cfr. Titolo II, Capitoli 1 e 2.